

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ORELLANA)

Roma, 18 maggio 2016

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (COM(2016) 157)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento è parte integrante del pacchetto di proposte sulla "economia circolare" e prende le mosse dalla valutazione *ex post*, del 2010, del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi, di cui ne prevede l'abrogazione e la sostituzione. Essa è finalizzata a stabilire una normativa europea anche per i fertilizzanti innovativi, che spesso contengono nutrienti o materia organica riciclati da rifiuti organici o da altre materie prime secondarie e hanno difficoltà ad accedere al mercato interno a causa dell'esistenza di regole e norme nazionali divergenti. Infatti, pressoché tutti i tipi di prodotti elencati nel vigente regolamento sui concimi sono concimi inorganici di tipo convenzionale, solitamente estratti da miniere ovvero ottenuti per via chimica. Conseguentemente, dall'ambito di applicazione del regolamento sono esclusi circa la metà dei concimi attualmente sul mercato e in particolare i concimi derivanti da fonti conformi al modello di economia circolare.

considerato, in particolare, che la proposta di regolamento:

- intende incentivare la produzione su larga scala di concimi ottenuti da materie prime nazionali, organiche o secondarie, mediante la trasformazione dei rifiuti in nutrienti per le colture, assicurando condizioni di pari concorrenza tra tali concimi e quelli chimici o derivanti dall'attività estrattiva;

- introduce limiti armonizzati per il cadmio presente nei concimi inorganici fosfatici, onde ridurre l'impatto negativo dell'uso del cadmio sull'ambiente e sulla salute umana, contribuire a limitare l'accumulo di cadmio nel suolo e la contaminazione da cadmio degli alimenti e dell'acqua, ed eliminare l'attuale frammentazione del mercato;

- a tal fine, prevede l'abrogazione del citato vigente regolamento sui concimi, autorizzando tuttavia i concimi già armonizzati a rimanere sul mercato, a condizione che siano rispettate le nuove prescrizioni di sicurezza e qualità;

rilevato che la soluzione legislativa scelta con la proposta di regolamento in titolo è quella di un'armonizzazione estesa ai concimi ottenuti da materie prime organiche e ad altri prodotti connessi ai concimi, con una procedura di valutazione della conformità basata sul "nuovo quadro normativo" (dettato dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione n. 768/2008/CE), diversificata a seconda delle categorie di materiali, in cui si consente agli Stati membri l'applicazione anche di normative nazionali alternative alla disciplina armonizzata europea (armonizzazione facoltativa);

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

---

Al Presidente  
della 9<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è anche la base giuridica del vigente regolamento sui concimi;

il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto gli attuali ostacoli alla libera circolazione dei prodotti fertilizzanti di derivazione organica, rappresentati dalla diversità tra le normative nazionali in materia, non possono essere rimossi mediante azioni unilaterali degli Stati membri. Inoltre, anche il secondo obiettivo, quello di ridurre la contaminazione da cadmio del suolo e degli alimenti, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, poiché la maggior parte dei concimi all'origine del problema (i concimi inorganici fosfatici) è armonizzata a livello dell'Unione e quindi solo una modifica della normativa europea sui limiti massimi può ottenere lo scopo;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, esso non appare pienamente rispettato e si invita, al riguardo, la Commissione di merito a valutare i seguenti aspetti:

- in riferimento al principio di libera circolazione dei prodotti fertilizzanti conformi al regolamento e recanti la marcatura CE, sancito dall'articolo 3 della proposta, si ritiene necessario che, in tale contesto, si tenga conto delle differenti realtà climatiche europee e delle diversità pedologiche che sussistono tra i diversi Paesi dell'Unione e all'interno dei territori dei singoli Stati membri, al fine di assicurare la sostenibilità dei suoli agricoli, che presentano esigenze diverse di fertilizzazione, per garantire un adeguato bilancio umico ed evitare l'insorgere di fenomeni erosivi della sostanze organiche presenti. A tale riguardo, potrebbe essere opportuno integrare il citato articolo 3 con la salvaguardia della facoltà per gli Stati membri di poter elaborare una programmazione della fertilizzazione dei suoli, nell'ambito della quale poter stabilire indicazioni obbligatorie di uso o non uso di determinati componenti dei fertilizzanti, in determinate quantità, in relazioni a specifiche aree pedoclimatiche;

- in riferimento ai limiti massimi relativi alla presenza di cadmio nei fertilizzanti, di cui alla parte II dell'allegato I alla proposta di regolamento, che si prevedono in riduzione da 60 mg/kg a 40 dopo tre anni dall'entrata in vigore della normativa e a 20 dopo 12 anni, si ritiene che tale progressione può risultare eccessivamente restrittiva, soprattutto per i Paesi del Mediterraneo, in cui il cadmio costituisce una presenza naturale delle rocce fosfatiche, una delle poche risorse minerarie di fosforo presenti nel mondo, da cui dipende il 50 per cento del mercato europeo per la produzione di concimi fosfatici. Inoltre, il processo di decadmiazione, con le tecnologie attuali, risulta essere economicamente svantaggioso. Si ritiene, pertanto, opportuno che il limite sia mantenuto a 60 mg/kg finché non sarà possibile ricavare il fosforo da fonti alternative o finché non vengano sviluppate adeguate procedure di decadmiazione a costi sostenibili;

- in riferimento ai parametri di qualità dei fertilizzanti, stabiliti all'allegato I alla proposta di regolamento, si sottolinea la necessità di tenere conto del grado di stabilità e maturazione della frazione organica dei concimi. In particolar modo per i Paesi a clima mediterraneo, la stabilità della frazione organica, in caso di prodotti ottenuti dal recupero di biomasse di rifiuto o di scarto, risulta essere di grande importanza ai fini dell'equilibrio necessario alla fertilità organica dei suoli;

si segnala, inoltre, alla Commissione di merito l'opportunità di: - ampliare l'utilizzo di matrici organiche di origine fossile da cui produrre concimi organici, organo-minerali e ammendanti; - ampliare l'elenco dei microrganismi biostimolanti; - coordinare meglio la proposta di regolamento con l'esclusione delle sostanze agricole dal campo di applicazione

direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, nonché con l'esclusione dei biostimolanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008 sui prodotti fitosanitari;

valuti, infine, la Commissione di merito la congruità dei limiti di presenza di metalli pesanti e altri contaminanti, presenti nei concimi e nei biostimolanti, fissati nella parte II dell'allegato I alla proposta di regolamento.

Luis Alberto Orellana